*MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO*

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO*

***ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIO LA TORRE***

Via di Torrevecchia, 793 - 00168 ROMA - 27° DISTRETTO SCOLASTICO
C. F. 97197460583 Codice Meccanografico RMIC846009
Email:*rmic846009@istruzione.it*
Sito web *http://www.icpiolatorre.edu.it*

# CIRCOLARE N.53

Prot. n° 2794/VII.3 18/11/26
a.s.2026/27

**Al Personale Docente T. D.**
**Al Personale ATA T.D.**
**All'Albo Online**
**e p.c.**
**Al D.S.G.A.**
**All'Ufficio del Personale**
LORO SEDI

**OGGETTO: INVITO ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO DETERMINATO (A.S. 2026/2027).**

Si informa il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato (fino al 30/06/2027, fino al 31/08/2027 e supplenti brevi) che, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2019/2021, le ferie sono proporzionali al servizio prestato e devono essere interamente fruite entro la data di cessazione del contratto.

**Modalità di fruizione per il Personale Docente:**

Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il personale docente a tempo determinato deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale (Natale, Pasqua, ponti, ecc.), escludendo i giorni destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, nonché nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno).

**Modalità di fruizione per il Personale ATA:**

Il personale ATA a tempo determinato può chiedere la fruizione delle ferie nel corso dell'intero anno scolastico (inclusi i periodi di sospensione delle attività didattiche e le eventuali chiusure prefestive deliberate dal Consiglio d'Istituto), compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola e previo parere del D.S.G.A.

**Divieto di monetizzazione e invito alla presentazione della domanda:**

Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (convertito in L. 135/2012), dell'art. 1, comma 55, della L. 228/2012 e dell'art. 38 del CCNL 2019/2021, le ferie non godute non possono essere monetizzate alla cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per i soli supplenti brevi e saltuari (docenti e ATA) e per i docenti al 30/06 limitatamente alla differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è stato effettivamente consentito di fruirne.

Pertanto, tutto il personale docente e ATA assunto a tempo determinato è formalmente invitato a verificare presso l'Ufficio del Personale il conteggio dei giorni spettanti e a produrre tempestiva istanza di ferie prima della scadenza del contratto, con espresso avviso che, in assenza di domanda volontaria, si perderà il diritto alle ferie residue e alla relativa indennità sostitutiva.

Tanto si comunica affinché si consideri espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Roma, 18/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giulio Silvestro
firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 aggiornato al D.L.vo 217/2017, art. 1, comma 1, lettera s.

Giulio
Silvestro
18.11.2026
14:18:40
GMT+02:00